Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Jonás Fernández

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0660),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0389/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti o dei contratti	(2) A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti o dei contratti

finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare una serie di requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni e la divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti estremamente dettagliati hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. È pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica ***e*** gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici.

[4] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171

finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare una serie di requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni e la divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti estremamente dettagliati hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. È pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***e gli indici di riferimento ESG***. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici.

[4] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171

del 29.6.2016, pag. 1).

del 29.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli amministratori di indici di riferimento che desiderano rimanere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero avere la possibilità di richiedere la vigilanza volontaria anche se i loro indici di riferimento non raggiungono la soglia di un indice di riferimento significativo o non sono designati come significativi. Analogamente, ciò non dovrebbe essere vietato agli amministratori di indici di riferimento che desiderano ottenere una licenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, se i loro indici di riferimento non raggiungono la soglia significativa.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ***entro il 1º gennaio 2022***. ***Dato che tale data è trascorsa, è opportuno sopprimere tale***	(4) A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ***nel tentativo di costituire un insieme completo di indici climatici nell'Unione***.

disposizione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli amministratori di indici di riferimento ***sono i più idonei a*** monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti***. Dovrebbero pertanto*** notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. ***Affinché gli amministratori*** di indici di riferimento ***abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto entro 60 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica.*** Gli amministratori ***di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione. Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento ometta o rifiuti di notificare che l'utilizzo di uno dei suoi*** indici di riferimento ***ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi,***	(6) Gli amministratori di indici di riferimento ***dovrebbero*** monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti ***e*** notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. ***Tuttavia è difficile calcolare tale soglia, soprattutto se limitata all'ambito dell'Unione. Per garantire un'applicazione coerente di tali soglie, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il metodo di calcolo***. ***I dati dovrebbero essere messi a disposizione dell'ESMA con l'introduzione di un meccanismo di segnalazione da parte degli utilizzatori*** di indici di riferimento ***e l'inclusione di un impegno/obbligo per*** gli amministratori ***degli*** indici di riferimento ***utilizzati nell'Unione di richiedere un codice identificativo concordato a livello globale per identificare i*** loro indici di riferimento.

dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore l'opportunità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ***ha superato la soglia applicabile***.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto a partire da 60 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento non notifichi che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore l'opportunità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia applicabile.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro	(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro

conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico del loro amministratore. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione ***o*** autorizzazione, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.	conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico del loro amministratore. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione***,*** autorizzazione***, avallo o riconoscimento***, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci dovrebbe essere adattato alle loro caratteristiche specifiche. Gli indici di riferimento per le merci che sono soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari dovrebbero essere trattati in modo identico agli altri indici di riferimento finanziari ed essere disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 solo se sono indici di riferimento significativi o critici e non sono stati esentati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli indici di riferimento per le merci soggetti al regime specifico di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero sempre rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento al fine di garantire la solidità e l'affidabilità delle loro valutazioni.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Il regolamento (UE) 2019/2089 ha introdotto norme sulla trasparenza degli indici di riferimento che affermano, nel loro marketing della comunicazione legale, di prendere in considerazione fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance - ESG) nella loro progettazione. Al fine di mantenere un elevato livello di trasparenza in merito alle affermazioni relative ai fattori ESG e un adeguato livello di protezione per gli utilizzatori, è opportuno richiedere che gli utilizzatori degli indici di riferimento che presentano affermazioni relative ai fattori ESG non utilizzino tali indici di riferimento se non ricevono le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011. Ciò dovrebbe applicarsi all'uso di qualsiasi indice di riferimento che affermi di tenere conto dei fattori ESG nella sua progettazione, indipendentemente dal fatto che tale indice di riferimento sia amministrato nell'Unione o in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Affinché la transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento sia agevole ***e al fine di evitare***	(21) Affinché la transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento sia agevole**,** gli amministratori

che gli amministratori ***debbano sottoporsi più di una volta alla procedura per la registrazione o l'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti e l'ESMA prevedano procedure per la presentazione della domanda meno gravose per gli amministratori che hanno già ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento e che fanno nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, avallo o riconoscimento entro due anni dalla data di applicazione*** del presente regolamento di modifica.

precedentemente sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero mantenere le registrazioni, le autorizzazioni, i riconoscimenti o gli avalli esistenti per sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica. ***Tale periodo di tempo intende dare alle autorità competenti o all'ESMA il tempo necessario per decidere se uno degli amministratori sottoposti a vigilanza in precedenza debba essere designato in conformità del presente regolamento. Se designati, gli amministratori precedentemente autorizzati, registrati, riconosciuti o avallati dovrebbero poter mantenere il loro precedente status e non dover presentare una nuova domanda. Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero, in ogni caso, essere autorizzati a mantenere il loro status di amministratori di indici di riferimento registrati, autorizzati, riconosciuti o avallati.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. I titoli II, III, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica ***e*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";	"1 bis. I titoli II, III, ***ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quinquies,*** IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, ***indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II,*** indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***e indici di riferimento ESG***.";

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***sono soppresse le lettere g) e*** i) del paragrafo 2;	b) ***è soppressa la lettera*** i) del paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – comma 1 – punto 17 – lettera m

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) al punto 17, la lettera m) è così modificata:
m) un amministratore;	***"***m) un amministratore ***autorizzato o registrato ai sensi dell'articolo 34***;***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – comma 1 – punto 23 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunto il punto 23 quater bis):
	23 quater bis) "indice di riferimento ESG": indice di riferimento che persegue

	obiettivi ESG e che soddisfa gli obblighi di divulgazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 27, paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
Gli articoli 24, 25 ***e 26*** non si ***applicano*** alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.	***"L'articolo*** 25 non si ***applica*** alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) all'articolo 19 bis ***è aggiunto il seguente paragrafo 4***:	(9) all'articolo 19 bis ***sono aggiunti i paragrafi seguenti***:

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli amministratori che non sono ***autorizzati o registrati a norma dell'***articolo ***34***:	4. Gli amministratori che non sono ***inclusi nel registro di cui all'***articolo ***36***:

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;	a) non forniscono ***o avallano*** indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli amministratori includono la dicitura "EU CTB" nel nome degli indici di riferimento UE di transizione climatica e la dicitura "EU PAB" nel nome degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) l'articolo 19 quinquies è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 quinquies – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 19 quinquies, il paragrafo 1 è così modificato:
Entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.	***"***Gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica ***o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi****."*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 19 quinquies bis
	Titolo dell'articolo qui
	1. Gli amministratori che non sono autorizzati o registrati a norma dell'articolo 34 o riconosciuti a norma dell'articolo 32:
	a) non forniscono o avallano indici di riferimento ESG; o
	b) non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione perseguono gli obiettivi ESG o tengono conto dei fattori ESG.
	2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le norme comuni sui nomi degli indici di riferimento ESG.
	L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."
	Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno ***50*** miliardi di EUR, sulla base ***di*** tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;	a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno ***30*** miliardi di EUR, sulla base ***delle caratteristiche dell'indice di riferimento, tra cui:***
	i) tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;
	ii) tutte le valute o altre unità di misura dell'indice di riferimento, ove applicabile, per un periodo di sei mesi; e
	iii) tutti i metodi di calcolo del rendimento, ove applicabili, per un periodo di sei mesi;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un amministratore dà immediata notifica all'autorità competente ***dello*** Stato membro ***in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, all'ESMA***, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore	Un amministratore dà immediata notifica ***all'ESMA e, se ubicato in uno Stato membro,*** all'autorità competente ***di tale*** Stato membro, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore

superino la soglia indicata al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, ***l'autorità competente o*** l'ESMA***, a seconda dei casi,*** pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo.	superino la soglia indicata al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, l'ESMA pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo ***in uno Stato membro o all'interno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un amministratore fornisce, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato ***o, se ubicato in un paese terzo, all'ESMA***, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata effettivamente superata.	Un amministratore fornisce, su richiesta, ***all'ESMA e*** all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata effettivamente superata.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'autorità competente o***, nel caso di un amministratore di un paese terzo,*** l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento superi la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in cui segnala il fatto. Tale comunicazione fa scattare per	Se l'autorità competente o l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento superi la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in cui segnala il fatto. Tale comunicazione fa scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento

l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al paragrafo 2. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.	gli stessi obblighi di una notifica di cui al paragrafo 2. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro.	c) l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro ***o dall'ESMA***.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. ***Esse concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento in questione come indice di riferimento significativo.***	Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora siano in disaccordo in merito alla questione di cui al primo comma, le autorità competenti ***deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010***.	***L'ESMA prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo all'interno dell'Unione e notifica tale progetto di decisione all'amministratore interessato e alle*** autorità competenti ***pertinenti qualora si applichi la lettera b)***. ***Gli amministratori interessati e le autorità competenti pertinenti dispongono di 15 giorni lavorativi dalla data di tale notifica per fornire osservazioni e commenti per iscritto. L'ESMA tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima di adottare una decisione finale e la pubblica.***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni	L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente ***o di propria iniziativa***, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento

seguenti:	soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli amministratori di indici di riferimento che non soddisfano i requisiti per essere considerati critici, significativi, per le merci soggetti all'allegato II, di transizione climatica, allineati con l'accordo di Parigi o ESG possono richiedere volontariamente l'accesso al registro di cui all'articolo 36 mediante autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo.
	Gli amministratori che optano volontariamente per il presente regolamento sono soggetti allo stesso regime degli amministratori di indici di riferimento significativi. La rinuncia volontaria a tale regime non impedisce l'imposizione delle corrispondenti responsabilità amministrative in caso di non conformità o di violazione del regolamento (UE) 2016/1011 durante la loro permanenza volontaria nel registro di cui all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di*** specificare ***ulteriormente*** il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ***alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi***.	7. ***L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per*** specificare***:***
	i) il metodo di calcolo***, comprese le potenziali fonti di dati,*** da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo***;***
	ii) i criteri per valutare quando un indice di riferimento supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro o in tutta l'Unione;
	iii) le informazioni che le autorità competenti forniscono quando consultano l'ESMA come richiesto dall'articolo 24, paragrafo 3;
	iv) i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera b) tenendo conto di qualsiasi dato che aiuti a valutare l'impatto significativo e avverso della cessazione o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri;
	L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro ***in cui*** è ***ubicato***. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, ***a meno che l'indice di riferimento non sia oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30,*** tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, richiede:	(1) Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro ***se*** è ***significativo in tale Stato membro, o presso l'ESMA, se l'indice di riferimento è significativo all'interno dell'Unione***. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, richiede ***all'ESMA***:

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il riconoscimento ***presso l'ESMA*** conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;	a) il riconoscimento conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 5, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'ESMA che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34. Se l'amministratore è già autorizzato o registrato in uno Stato membro, tale autorizzazione o registrazione è trasferita all'ESMA.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione***, a meno che l'indice non sia oggetto di una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 30,*** richiede:	(3) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione richiede ***all'ESMA***:

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il riconoscimento ***presso l'ESMA*** conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;	a) il riconoscimento conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo ***34***, paragrafo ***6***;	d) l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo ***32***, paragrafo ***8***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(13 bis) l'articolo 28, paragrafo 2, è così modificato:
2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento	"2. Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento

redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono ***nella loro relazione contrattuale con i clienti***.	redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono ***nelle clausole di riserva contrattuali applicabili a contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi di investimento****."*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uso di indici riferimento significativi, di indici di riferimento UE di transizione climatica ***e*** di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi	Uso di ***indici di riferimento critici, di*** indici di riferimento significativi***, di indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II***, di indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***e di indici di riferimento ESG***

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.	Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a ***un indice di riferimento critico, a*** un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un ***indice di riferimento critico, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a un*** indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi ***o a un indice di riferimento ESG*** o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente il punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 28 bis, o il registro ESMA di cui all'articolo 36, al	Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente il punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 28 bis, o il registro ESMA di cui all'articolo 36, al

fine di verificare lo status normativo degli amministratori degli indici di riferimento significativi, degli indici di riferimento UE di transizione climatica ***o*** degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che intendono utilizzare.	fine di verificare lo status normativo degli amministratori ***degli indici di riferimento critici,*** degli indici di riferimento significativi***, degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II***, degli indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***o degli indici di riferimento ESG*** che intendono utilizzare.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";	***"1 ter.*** Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il seguente paragrafo:
	1 quater. Un'entità sottoposta a vigilanza può utilizzare un indice di riferimento che afferma, nella sua documentazione legale o di marketing, o nella sua denominazione, di tenere conto dei fattori ESG nella sua metodologia, solo se il suo amministratore divulga le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis. Il presente paragrafo si applica sia agli indici di riferimento dell'UE che a quelli non UE.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) è inserito il seguente paragrafo:
	1 quinquies. Le entità sottoposte a vigilanza comunicano all'ESMA, almeno una volta all'anno, il livello di utilizzo degli indici di riferimento soggetti al presente regolamento, conformemente ai criteri specificati all'articolo 24, paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c quater (nuova)

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) è inserito il nuovo paragrafo 1 sexies:
	1 sexies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire, la periodicità e il formato in cui le entità sottoposte a vigilanza devono effettuare la segnalazione di cui al paragrafo 1 quater.
	L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c quinquies (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c quinquies) il paragrafo 2 è così modificato:
2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente	"2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento ***critico, significativo, per le merci soggetto all'allegato II, UE di transizione climatica, UE allineato con l'accordo di Parigi o ESG***, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni

regolamento.	chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c sexies (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c sexies) è aggiunto il seguente paragrafo:
	"2 bis. Gli amministratori degli indici di riferimento utilizzati nell'Unione si impegnano a richiedere un codice identificativo concordato a livello globale per ciascuno degli indici di riferimento che forniscono per l'uso nell'Unione."

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona ***fisica o*** giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli	3. Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli

obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento ***e, a tale proposito,*** è responsabile dinanzi all'ESMA.	obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento ***ed*** è responsabile dinanzi all'ESMA. ***L'ESMA può imporre una misura di vigilanza a norma dell'articolo 48 sexies al rappresentante legale e all'amministratore per una delle violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o in relazione alla mancata collaborazione o al mancato rispetto di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4.***
	Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 bis) all'articolo 33, paragrafo 1, la parte introduttiva è modificata come segue:
1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 ***o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione*** con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'***autorità competente pertinente*** di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini	"1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'***ESMA*** di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:"

del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 ter) l'articolo 33, paragrafo 3, è così modificato:
3. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'***autorità competente pertinente*** la esamina e decide se approvarla o respingerla. ***L'autorità competente comunica all'ESMA l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento avallati.***	"3. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'***ESMA*** la esamina e decide se approvarla o respingerla.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 quater) l'articolo 33, paragrafo 6, è così modificato:
6. Qualora l'autorità competente dell'amministratore ***o di altra entità sottoposta a vigilanza*** che richiede l'avallo	"6. Qualora l'autorità competente dell'amministratore che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le

abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore ***o ad altra entità sottoposta a vigilanza*** che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.	condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:	1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata ***o all'ESMA***, al fine di ricevere:

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi,	a) un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi,

indici di riferimento UE di transizione climatica ***o*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;	***indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II,*** indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***o indici di riferimento ESG***;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica ***o*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.	b) una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***o indici di riferimento ESG***, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 34 – paragrafo 1 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 1 bis è così

	modificato:
1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), la domanda è indirizzata all'ESMA.	***"***1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), ***o indici di riferimento significativi di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6, o se la persona prevede di avallare gli indici di riferimento di cui all'articolo 33,*** la domanda è indirizzata all'ESMA.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento ***per*** strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda del caso.	3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento ***in*** strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda del caso.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 - paragrafo 1 - lettere da a) a c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 36, paragrafo 1, le lettere da a) a c) sono così modificate:
1. L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:	"1. L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:
a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;	a) l'identità ***(compreso l'identificativo della persona giuridica)*** degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;
b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;	b) l'identità ***(compreso l'identificativo della persona giuridica)*** degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento***, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli,*** di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;	c) l'identità ***(compreso l'identificativo della persona giuridica)*** degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento***, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli,*** di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettere da e) a j)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) all'articolo 36, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere ***da e) a j)*** seguenti:	(17) all'articolo 36, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gli indici di riferimento oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;	e) gli indici di riferimento***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli,*** oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) gli indici di riferimento oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;	f) gli indici di riferimento***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli,*** oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli indici di riferimento oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;	g) gli indici di riferimento***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli,*** oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) gli indici di riferimento oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;	h) gli indici di riferimento***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli,*** oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che possono essere utilizzati nell'UE;	i) l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli,*** che possono essere utilizzati nell'UE;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) l'elenco degli indici di riferimento critici.	j) l'elenco degli indici di riferimento critici***, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli***.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) l'elenco degli indici di riferimento ESG, compresi i loro codici internazionali di identificazione dei titoli, disponibili per l'uso nell'Unione;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) l'elenco degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II disponibili per l'uso nell'Unione.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(17 bis) l'articolo 40, paragrafo 1, è così modificato:
1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:	"1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:
a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);	a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
b) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 32.	b) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 32***;***
	c) gli amministratori degli indici di riferimento significativi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6;
	d) gli amministratori che avallano gli indici di riferimento forniti in un paese terzo a norma dell'articolo 33."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 48 sexies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(19 bis) all'articolo 48 sexies, paragrafo 1, la parte introduttiva è modificata come segue:
1. Qualora constati, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:	"1. Qualora constati, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ***o qualsiasi mancata collaborazione o conformità a un'indagine o a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo,*** l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 48 septies – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(19 ter) all'articolo 48 septies, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA adotta una decisione volta a	"1. Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), ***o qualsiasi mancata collaborazione o***

infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. ***Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.***	***conformità a un'indagine o a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo,*** l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA ***provvedono affinché*** gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ***possano usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di*** autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi***, entro il …*** [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica **+** ***due anni***].	4 quater. Le autorità ***nazionali*** competenti ***designano un indice di riferimento fornito da un amministratore incluso nel registro dell'ESMA il ...[data di applicazione del presente regolamento di modifica - 1 giorno]*** e l'ESMA ***designa un indice di riferimento incluso nel registro dell'ESMA o il cui amministratore è stato incluso nel registro dell'ESMA il ...[data di applicazione del presente regolamento di modifica - 1 giorno] entro il*** … ***[sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica].***
	Gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ***mantengono tale status per sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica***.

Laddove uno o più dei loro indici di riferimento siano designati entro il ... [sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento di modifica] e gli amministratori designati non sono obbligati a richiedere nuovamente l'autorizzazione, ***la*** registrazione, ***il*** riconoscimento o ***l'***avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi***.***

Gli amministratori di indici di riferimento significativi autorizzati, registrati, avallati o riconosciuti il ...[OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***non sono obbligati a richiedere nuovamente l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, se uno o più dei loro indici di riferimento sono significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a)***.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(21 bis) all'articolo 53, il paragrafo 1 è soppresso

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)